

## REGOLAMENTO (CEE) N. 719/73 DELLA COMMISSIONE

del 14 marzo 1973

che modifica i prelievi applicabili all'importazione di prodotti trasformati a base di cereali e di riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,  
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 120/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali <sup>(1)</sup>, modificato per ultimo dall'atto <sup>(2)</sup> allegato al trattato relativo all'adesione dei nuovi Stati membri alla Comunità economica europea e alla Comunità europea dell'energia atomica <sup>(3)</sup>, firmato a Bruxelles il 22 gennaio 1972, in particolare l'articolo 14, paragrafo 4,

visto il regolamento n. 359/67/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1967, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso <sup>(4)</sup>, modificato per ultimo dall'atto allegato al trattato relativo all'adesione dei nuovi Stati membri alla Comunità economica europea e alla Comunità europea dell'energia atomica, firmato a Bruxelles il 22 gennaio 1972, in particolare l'articolo 12, paragrafo 4,

visto il parere del Comitato monetario,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 581/73 <sup>(5)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 705/73 <sup>(6)</sup>;

considerando che, per consentire il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi un tasso di conversione basato sul corso effettivo o sul tasso centrale relativo

a valute ammesse a fluttuazione o divergente dalla parità ufficiale di tali valute e, per quanto riguarda il dollaro degli Stati Uniti d'America, un tasso di conversione basato sul cambiamento di parità di tale moneta annunciato in data 13 febbraio 1973;

considerando che il prelievo applicabile al prodotto di base constatato ultimamente presenta, rispetto alla media dei prelievi, uno scarto di almeno 0,25 unità di conto per 100 kg di prodotto di base; che i prelievi attualmente in vigore debbono di conseguenza essere modificati, in virtù dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1080/68 <sup>(7)</sup>, conformemente alla tabella di cui all'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I prelievi da percepire all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso, che rilevano dal regolamento (CEE) n. 1052/68 <sup>(8)</sup>, e fissati all'allegato del regolamento (CEE) n. 581/73 modificato, sono modificati conformemente alla tabella allegata al presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 15 marzo 1973.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 marzo 1973.

*Per la Commissione*

P. J. LARDINOIS

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. 117 del 19. 6. 1967, pag. 2269/67.

<sup>(2)</sup> GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 14.

<sup>(3)</sup> GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 5.

<sup>(4)</sup> GU n. 174 del 31. 7. 1967, pag. 1.

<sup>(5)</sup> GU n. L 56 del 1. 3. 1973, pag. 22.

<sup>(6)</sup> GU n. L 67 del 14. 3. 1973, pag. 26.

<sup>(7)</sup> GU n. L 181 del 27. 7. 1968, pag. 6.

<sup>(8)</sup> GU n. L 179 del 25. 7. 1968, pag. 8.

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione del 14 marzo 1973 che modifica i prelievi applicabili all'importazione di prodotti trasformati a base di cereali e di riso

Numero tariffario	Prelievi in u.c./100 kg	
	Paesi terzi (salvo SAMA, PTOM, Rep. un. Tanzania, Rep. Uganda, Rep. Kenya)	SAMA, PTOM, Rep. un. Tanza- nia, Rep. Uganda, Rep. Kenya
11.01 E I <sup>(1)</sup>	7,628	7,128
11.01 E II <sup>(1)</sup>	4,289	4,039
11.02 A V a) 1 <sup>(1)</sup>	1,031	0,531
11.02 A V a) 2 <sup>(1)</sup>	7,628	7,128
11.02 A V b) <sup>(1)</sup>	4,289	4,039
11.02 B II c) <sup>(1)</sup>	6,586	6,336
11.02 C V <sup>(1)</sup>	6,586	6,336
11.02 D V <sup>(1)</sup>	4,289	4,039
11.02 E II c) <sup>(1)</sup>	7,628	7,128
11.02 F V <sup>(1)</sup>	7,628	7,128
11.02 G II	3,470	2,970
11.06 B I	2,175	0,295
11.06 B II	8,076	6,196
11.08 A I	2,175	0,475
11.08 A IV	2,175	0,475
11.08 A V	2,175	0,238
17.02 B II a) <sup>(2)</sup>	8,620	0,620
17.02 B II b) <sup>(2)</sup>	5,975	0,475
17.05 B I	8,620	0,620
17.05 B II	5,975	0,475
23.03 A I	15,590	0,590

<sup>(1)</sup> Per la distinzione tra i prodotti delle voci 11.01 e 11.02 da un lato, e quelli della sottovoce 23.02 A dall'altro si considerano come appartenenti alle voci nn. 11.01 e 11.02 i prodotti che abbiano simultaneamente:

- un tenore in amido (determinato in base al metodo polarimetrico Ewers modificato) calcolato sulla materia secca, superiore al 45 % (in peso),
- un tenore in ceneri (in peso) calcolato sulla materia secca (dedotte le sostanze minerali che possono essere state aggiunte) inferiore o pari a 1,6 % per il riso, a 2,50 % per il frumento e la segala, a 3 % per l'orzo, a 4 % per il grano saraceno, a 5 % per l'avena ed a 2 % per gli altri cereali.

I germi di cereali, anche sfarinati, rientrano comunque nella voce n. 11.02

<sup>(2)</sup> Tale prodotto di cui alla sottovoce tariffaria 17.02 B I è soggetto, a norma del regolamento n. 189/66/CEE, allo stesso prelievo previsto per i prodotti di cui alla sottovoce 17.02 B II.